

Smart working e deduzioni per spese professionali durante il lockdown

Le ripercussioni del lockdown sulla dichiarazione d'imposta 2020



Davide Richina

Commissario presso l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano, responsabile del settore dei reclami

Disclaimer: Le considerazioni del presente contributo sono espresse a titolo personale e non vincolano in nessun modo la Divisione delle contribuzioni.

Relativamente alle deduzioni per spese professionali nella dichiarazione 2020 cambia ben poco rispetto a quanto già applicato negli anni passati, pur considerando l'impatto avuto dalla crisi sanitaria ed i cambiamenti dovuti al Covid-19. Al fine di semplificare il metodo di calcolo di talune deduzioni per i contribuenti, la Divisione delle contribuzioni ha introdotto una prassi pragmatica tesa ad evitare eccessi di formalismo e di burocrazia, pur tenendo in considerazione il principio della parità di trattamento tra contribuenti.

I. Introduzione

L'anno 2020 è stato sicuramente un anno intenso e difficile. Tutti siamo stati toccati e le abitudini sono cambiate, il mondo del lavoro ha accelerato cambiamenti che in precedenza, almeno alle nostre latitudini, erano quasi considerati fantascienza.

Per dipendenti del settore primario o secondario la pandemia ha portato cambiamenti con influssi minori sulla dichiarazione d'imposta, i dipendenti del settore terziario hanno invece visto cambiamenti più radicali. In particolare la presenza fisica in ufficio per alcuni è diventata l'eccezione. La domanda su eventuali cambiamenti sulla compilazione della dichiarazione d'imposta è dunque lecita.

Aggiungiamo la considerazione che per i lavoratori indipendenti l'anno attuale non porta a mutamenti nel modo di compilare la dichiarazione o su cosa è possibile allibrare a costo, in quanto possono dedurre tutte le spese giustificate dall'uso commerciale; per i lavoratori dipendenti il diritto alle deduzioni relative alle spese professionali è invece più regolamentato e va distinto tra cosa è a carico del datore di lavoro e cosa a carico del dipendente.

II. Le basi legali

A. Le deduzioni per spese professionali

La deduzione per le spese professionali è disciplinata a livello federale dall'art. 25 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e dall'Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze (DFF) sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta (Ord. spese professionali; RS 642.118.1), mentre a livello cantonale dall'art. 25 della Legge tributaria del Canton Ticino (LT; RL 640.100) e dal Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2020 (DEIMPF; RL 640.210).

Considerato che alla base del rapporto di lavoro vi è il Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), sul quale è anche fondato il diritto fiscale, le spese per professionali secondo

I. Introduzione	186
II. Le basi legali	186
A. Le deduzioni per spese professionali.....	186
B. Le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa.....	187
C. La deduzione per doppia economia domestica.....	187
D. Le altre spese professionali.....	187
1. Il forfait.....	187
2. Gli abiti di lavoro.....	187
3. L'acquisto di un computer.....	187
4. Le apparecchiature informatiche.....	187
5. Gli abbonamenti telefonici.....	188
6. I libri e le riviste.....	188
7. L'uso di un locale a domicilio.....	188
8. Il calcolo per la determinazione del locale privato ad uso professionale.....	188
9. Il versamento di un'indennità.....	188
E. Le altre spese professionali per attività accessorie.....	188
III. L'onere della prova	188
IV. La scelta di vita	188
V. Le conseguenze legate alla pandemia da Covid-19	188
A. Le prassi seguita dalla Divisione delle contribuzioni.....	188
B. Esempio di calcolo.....	189
C. Le modalità di accertamento.....	189
VI. Conclusione	189

gli artt. 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD non si identificano con le spese che il datore di lavoro è obbligato a rimborsare secondo gli artt. 326a ss. CO.

Vedremo ora brevemente la situazione attuale, in seguito valuteremo le conseguenze per la dichiarazione d'imposta 2020.

B. Le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa

Come deduzione per il costo di trasporto viene concessa la soluzione economicamente più favorevole (in genere la meno dispendiosa), di principio e in via preferenziale il mezzo pubblico, in caso questo non sia disponibile è concesso eccezionalmente in deduzione il costo del mezzo privato (art. 5 cpv. 2 Ord. spese professionali; art. 3 DEIMPF). Per l'importa federale diretta la deduzione per l'utilizzo del mezzo privato è limitata a fr. 3'000 (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD; art. 5 cpv. 1 Ord. spese professionali).

C. La deduzione per doppia economia domestica

Nel caso in cui il contribuente non possa rientrare al proprio domicilio per consumare il pasto è prevista una deduzione di fr. 15 al giorno, ma al massimo per fr. 3'200 annui. In caso il datore di lavoro metta a disposizione una mensa aziendale o contribuisca al costo la deduzione è dimezzata (art. 6 Ord. spese professionali; art. 6 DEIMPF)[1].

D. Le altre spese professionali

Questa voce comprende varie casistiche ed è quella che più interessa il tema dello *smart working*. Nella deduzione sono compresi, segnatamente: gli abiti di lavoro, l'usura particolare delle scarpe e degli abiti per lavori pesanti, gli attrezzi e gli strumenti di lavoro (compresi *hardware* e *software*), l'uso di una camera privata per scopi professionali, le riviste e i libri specializzati e le quote di appartenenza alle associazioni di categoria ed in particolare ai sindacati (art. 7 cpv. 1 Ord. spese professionali; art. 7 cpv. 1 DEIMPF).

Leggendo le singole voci spicca l'uso di un locale a domicilio per scopi professionali, peculiarità dello *smart working*, questo concetto però non è nuovo, ma già ampiamente consolidato. Ne consegue che l'applicazione e le relative conseguenze sono facilmente analizzabili.

Infatti, queste spese professionali sono deducibili fiscalmente soltanto se sono state effettivamente sostenute, ciò implica, di conseguenza, che in caso di lavoro a domicilio viene a cadere la deducibilità delle spese di trasporto e di doppia economia domestica portando, e nella maggioranza dei casi, ad una minor deduzione complessiva per spese professionali.

Esaminiamo più a fondo questa voce e le soluzioni trovate per mitigare le conseguenze della pandemia sull'insieme delle spese professionali.

1. Il forfait

In genere è concessa una deduzione forfettaria che copre tutte le voci. A livello cantonale tale deduzione ammonta a fr. 2'500 e viene dimezzata in caso di lavoro inferiore al 50% o ai sei mesi (art. 7 cpvv. 2 e 3 DEIMPF); mentre a livello federale viene determinata nella misura del 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 2'000 e un massimo di fr. 4'000 (Appendice Ord. spese professionali).

In sostituzione della deduzione *forfait* è possibile considerare le spese effettive secondo le voci esposte di seguito.

2. Gli abiti di lavoro

Sono considerati "professionali" gli abiti specifici dell'attività, come ad es. le tute da lavoro, i grembiuli professionali, le scarpe rinforzate, gli stivali di gomma e i camici. Gli abiti civili indossati durante il lavoro, per contro, appartengono in linea di principio al tenore di vita e non sono deducibili (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT).

Secondo il Tribunale federale i costi per l'acquisto di abiti non sono deducibili neppure se, in una determinata attività o posizione professionale, è lecito attendersi un abbigliamento particolarmente curato e costoso che può comunque essere utilizzato anche in ambito privato[2].

Solo eccezionalmente le spese per gli abiti civili indossati durante il lavoro possono essere annoverate tra le altre spese professionali deducibili, situazione data se, a seguito dell'esercizio della professione, subiscono un'usura o un logoramento straordinari. Questo avviene ad es. nel caso di un ingegnere che in fabbrica o nell'officina è tenuto a indossare abiti civili o quando un capo-cantiere deve dirigere il cantiere in abiti civili.

3. L'acquisto di un computer

L'acquisto di un computer da parte del contribuente è deducibile se questo è strettamente legato allo svolgimento dell'attività professionale. In tal caso la determinazione della spesa deducibile è una questione di apprezzamento e, in genere, viene ammessa in deduzione in ragione del 70%[3].

4. Le apparecchiature informatiche

Per le apparecchiature complementari l'analisi è differente. Infatti, può essere difficile stabilire in quale misura tali costi sarebbero stati sostenuti anche a prescindere dalle esigenze professionali. Del resto, molte apparecchiature vengono utilizzate anche privatamente nell'esercizio delle proprie passioni o *hobbies*. Apparecchiature come stampanti, cartucce, chiavette USB, tavolette grafiche e *scanner* possono essere acquistati da chiunque per un uso personale e per questo motivo il margine di apprezzamento risulta ancor più ampio[4].

[2] Sentenza TF n. 2C_260/2008 del 6 agosto 2008.

[3] Sentenza CDT n. 80.1998.301 dell'8 febbraio 2000, in: RDT II-2000 n. 3t.

[4] Sentenza CDT n. 80.2008.2 del 5 marzo 2008.

[1] Cfr. la casella G del certificato di salario crociata.

5. Gli abbonamenti telefonici

Il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che i costi relativi alla connessione *internet*, al pari dell'abbonamento telefonico tradizionale, costituiscono spese ordinarie di mantenimento giusta l'art. 34 lett. *a* LIFD. In linea di principio tali costi rientrano, quindi, nelle spese di mantenimento personale e non sono deducibili fiscalmente, neanche in caso di *smart working*[5].

In seguito al caso eccezionale legato all'emergenza sanitaria Covid-19, la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino nelle sue FAQ al punto 11 considera accettabile il rimborso da parte del datore di lavoro del 50% del costo dell'abbonamento di telefonia mobile del dipendente[6].

6. I libri e le riviste

Al fine di beneficiare della deduzione non è sufficiente che l'acquisto sia relativo a pubblicazioni che rientrano nella specializzazione professionale del contribuente. Infatti, essi devono costituire degli strumenti indispensabili per l'esercizio della sua attività professionale. Ad es., in passato sono state considerate parzialmente spese non deducibili quelle sostenute da un docente di latino e greco per l'acquisto di libri in materia[7].

7. L'uso di un locale a domicilio

Al fine di poter dedurre l'utilizzo di un locale al proprio domicilio devono essere date le seguenti condizioni: (i) esecuzione al domicilio, in maniera regolare e durevole nel tempo, di una parte importante del proprio lavoro professionale; (ii) disponibilità nell'appartamento, rispettivamente abitazione, di un locale particolare utilizzato essenzialmente per scopi professionali e non privati; (iii) assenza di un locale al luogo di lavoro che rende impossibile l'esercizio delle mansioni[8].

8. Il calcolo per la determinazione del locale privato ad uso professionale

Dal costo di un locale privato ad uso professionale che viene usato principalmente, ma non esclusivamente, per scopi professionali, si deve riprendere quale spesa per il mantenimento personale la quota dei costi che si riferisce all'uso privato[9].

All'atto pratico il calcolo da effettuare nel caso tipo è suddiviso in:

- appartamento: affitto netto o valore locativo / (numero di locali + 1);
- abitazione monofamiliare: affitto netto o valore locativo / (numero di locali + 2).

[5] Sentenza CDT n. 80.2010.59 del 19 ottobre 2010.

[6] Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, Domande frequenti – Misure fiscali COVID-19, stato al 3 dicembre 2020, in: https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/coronavirus_FAQ_misure_fisco.pdf (consultato il 15.04.2021).

[7] PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, N 34 ad art. 26 LIFD e giurisprudenza citata.

[8] Sentenza TF n. 2C_71/2014 del 15 settembre 2014.

[9] Sentenza TF n. 2C_1033/2017 del 31 maggio 2018.

9. Il versamento di un'indennità

Di principio, in caso di versamento da parte del datore di lavoro di un'indennità forfettaria atta a coprire le spese sopportate dal proprio dipendente, si presuppone che tale indennità copra effettivamente tutte le spese, in caso il contribuente avesse avuto spese maggiori dovrà comprovare tutte le spese e, se deducibili, potrà inserire la differenza quale altre spese professionali.

E. Le altre spese professionali per attività accessorie

In caso di attività accessoria è ammessa una deduzione aggiuntiva per altre spese professionali secondo le logiche viste sopra. Secondo l'art. 8 DEIMPF è concesso un importo forfettario di fr. 800 o in alternativa le spese effettive; mentre secondo l'art. 10 Ord. spese professionali è ammessa una deduzione forfettaria del 20% del reddito netto, ritenuto un minimo fr. 800 e un massimo fr. 2'400.

III. L'onere della prova

Si esaminano ora alcuni concetti di base che si rivelano utili per comprendere meglio la logica fiscale utile a capire la procedura e il diritto alle deduzioni. In applicazione analoga alla regola generale prevista dall'art. 8 del Codice civile (CC; RS 210), nella procedura fiscale l'onere della prova è ripartito tra l'autorità fiscale, che è tenuta a dimostrare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano l'onere fiscale, e il contribuente, che deve fornire la prova dei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario[10].

IV. La scelta di vita

Una scelta di vita non può essere presa in considerazione ai fini fiscali, ciò significa che, di principio, la deduzione viene accordata in base alla possibilità economicamente più favorevole. La libera scelta di un contribuente di affrontare maggiori spese, come ad es. dei lunghi tragitti d'andata e ritorno dal domicilio al luogo di lavoro o l'acquisto personale di materiale che il datore di lavoro già fornisce, non può portare ad un beneficio fiscale[11].

V. Le conseguenze legate alla pandemia da Covid-19

A. Le prassi seguita dalla Divisione delle contribuzioni

Come detto i cambiamenti avuti sul posto di lavoro sono molteplici, le conseguenze a livello di dichiarazione d'imposta 2020 saranno più o meno importanti, ma non va dimenticato che è possibile dedurre solo le spese effettivamente sostenute (ad es. se ci si è effettivamente recati al luogo di lavoro), alcuni contribuenti avranno quindi avuto minori spese che danno diritto a minori deduzioni.

Intuitivamente non bisogna ragionare in maniera ristretta su un singolo tema, ma in maniera globale. Infatti, il diritto ad una deduzione potrebbe implicare la perdita del diritto ad un'altra, nel caso un contribuente lavora a domicilio avrà minori costi dovuti a trasporto e doppia economia domestica.

[10] DTF 133 II 153; DTF 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8.

[11] Sentenza TF n. 2C_445/2008 del 26 novembre 2008.

Tenendo a mente quanto sopra esposto, in seguito all'emergenza e relativamente all'anno 2020, la Divisione delle contribuzioni ha optato per un approccio pragmatico teso ad evitare eccessi di burocrazia, pur tenendo in considerazione la parità di trattamento^[12].

Scelta pragmatica che richiede un rapporto di fiducia e buona collaborazione tra il contribuente e l'autorità fiscale. Infatti, riprendendo i concetti di deducibilità della camera a domicilio, verranno considerate soltanto situazioni regolari e continuative.

Chi, nel periodo 2020, ha effettuato telelavoro in modo salutare e sporadico potrà continuare a conteggiare un numero di giorni massimo (220 giorni per un impiego al 100%).

Devono per contro ridurre i giorni che danno diritto alle deduzioni menzionate i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno svolto telelavoro, anche in misura parziale, ma in maniera regolare e continuativa. Per il calcolo dei giorni è possibile procedere ad un calcolo su base forfettaria secondo la percentuale media di attività in telelavoro e in sede.

B. Esempio di calcolo

Il Signor B da aprile a dicembre (9 mesi) ha svolto in media, per due giorni la settimana, il proprio lavoro presso la propria abitazione tramite telelavoro (2 giorni su 5 rappresentano dunque il 40% dell'attività lavorativa settimanale).

In totale, il Signor B ha quindi trascorso 66 giorni in telelavoro ($220:12 \times 9 \times 40\%$), per cui ai fini del calcolo delle deduzioni relative al trasporto ed ai pasti dovranno essere considerati unicamente 154 giorni (ossia la differenza fra il *forfait* massimo annuale di 220 giorni e i 66 giorni trascorsi a casa in telelavoro).

Per chi ha operato in regime di telelavoro in maniera regolare e continuativa resta evidentemente possibile optare per un conteggio dei singoli giorni in cui ci si è effettivamente recati al luogo di lavoro in alternativa al conteggio semplificato sopra esposto.

C. Le modalità di accertamento

Questo approccio, come detto, richiede correttezza dagli attori in gioco, al contempo non significa che il contribuente ha automaticamente diritto a maggiori deduzioni, i vari principi esposti rimangono in vigore. Nel caso l'Ufficio di tassazione lo ritenga necessario può effettuare accertamenti, si pensa in particolare in caso di abusi manifesti.

Ad es. se un dipendente lavora presso un datore di lavoro, che è risaputo abbia dovuto chiudere per un periodo prolungato,

ma chiede comunque 260 giorni di lavoro effettivo per l'utilizzo dell'automobile su distanze considerevoli oltre alla deduzione per pasti.

Oppure un dipendente chiede 220 giorni di lavoro per l'utilizzo dell'auto e per pasti, ma al contempo chiede l'utilizzo di una camera al proprio domicilio in quanto vi ha "svolto una parte importante del proprio lavoro".

Inoltre, a dipendenza della problematica, approfondimenti potranno essere esperiti anche in caso venga inoltrato reclamo contro le decisioni di tassazione.

VI. Conclusione

Come indicato ad inizio articolo, la deduzione delle spese professionali è legata a consolidata prassi e giurisprudenza. Di conseguenza, ogni voce va considerata in ottica delle deduzioni previste per spese professionali. Per l'anno 2020 saranno comunque applicate semplificazioni e facilitazioni alla compilazione a seguito delle conseguenze legate alla pandemia.

Per maggiori informazioni si rimanda comunque al sito internet della Divisione delle contribuzioni www.ti.ch/fisco, in particolare sono utili le letture delle due misure Covid-19 pubblicate nel 2020 e nel 2021, oltre alle istruzioni per la compilazione d'imposta che negli anni sono divenute sempre più utili e complete.

[12] Divisione delle contribuzioni, Domande frequenti - Misure fiscali COVID-19, in particolare le FAQ Covid-19 pubblicate nel 2021, in: https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/FAQ_misure_fiscali_COVID_2021.pdf (consultato il 15.04.2021) come anche le istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta 2020, in: <https://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/istruzionipf/2020> (consultato il 15.04.2021).